

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 18/11/2025

FATTO

Il ricorrente dichiara nel ricorso di aver stipulato il giorno 24.02.2016 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.

Proposto invano reclamo, il ricorrente si rivolge all'ABF, al quale chiede in via principale di riconoscere il suo diritto al rimborso degli oneri non maturati per una somma di € 2.342,31, in applicazione del criterio *pro rata temporis*. In via subordinata chiede l'applicazione del criterio della curva degli interessi per i soli oneri ritenuti *up front*. Chiede inoltre la restituzione delle quote versate in eccedenza e la refusione delle spese legali e della procedura, oltre al riconoscimento degli interessi legali dal giorno del reclamo. In tabella chiede altresì il rimborso della commissione di estinzione.

Nelle controdeduzioni l'intermediario precisa che successivamente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, avvenuta in data 30/06/2020, il ricorrente ha ricevuto l'importo di € 319,54 e, a fronte di tale ricezione, questi ha rinunciato espressamente ad ogni eventuale ulteriore azione, ricorso

ABF o causa civile, relativamente all'estinzione anticipata del contratto. A supporto delle controdeduzioni, trasmette in allegato copia dell'atto di rinuncia sottoscritto dal ricorrente in data 12/11/2022 ad evidenza del rimborso effettuato.

Chiede al Collegio di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

L'intermediario eccepisce che il ricorrente ha sottoscritto, in data 12.11.2022, una quietanza liberatoria con contestuale rinuncia ad ogni ulteriore pretesa. Sul punto, l'orientamento dei Collegi territoriali, in linea con i principi ribaditi recentemente dal Collegio di Coordinamento (decisioni 8827/2017 e 4580/2025), è nel senso di ritenere l'eventuale quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente idonea a integrare una rinuncia all'esercizio di ulteriori pretese relative al finanziamento estinto solo in presenza di due elementi. In primo luogo che sia stata resa dopo l'estinzione del finanziamento ma anche, comunque, nel solo caso in cui il soggetto che rende la dichiarazione risulti pienamente consapevole degli importi rinunciati e delle relative causali. La dichiarazione di rinuncia in atti non contiene alcun riferimento agli importi cui il soggetto rinuncia né alle specifiche causali cui essi si riferiscono, ma solo un preciso riepilogo di quanto già oggetto di rimborso. In base ai sopravisti principi, il Collegio non ritiene pertanto la documentazione in atti idonea a costituire valido ed efficace atto di rinuncia e l'eccezione non può essere accolta (già *ex multis* Collegio di Bologna, decisione 7004/2022).

Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto è stato anticipatamente estinto il 30/06/202, in corrispondenza della rata 48 sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo, emerge uno storno di € 1.974,82 per interessi non maturati calcolati al 4,900 %, un abbuono "...spese per rata [nome intermediario]" di € 284,85, un rimborso di € 13,20 per "spese di comunicazione" ed infine un addebito di € 123,43 quale commissione di estinzione anticipata. È in atti conforme quietanza liberatoria.

Ciò posto il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125 sexies Tub come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), con la quale è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" e, sulla base di questa, già stabilito dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta).

Il Collegio precisa infine di non ritenere che il contesto come sopra delineato sia modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita: "*1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*".

Il Collegio richiama pertanto l'indirizzo interpretativo dell'ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio esamina le commissioni previste dal contratto. Rileva, in sintonia con il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, la natura *up front* delle "Commissioni di distribuzione", facendo esse riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, ribadendo il principio per il quale tutti i costi, ad eccezione delle imposte ed oneri erariali, costituiscono voci di costo retrocedibili. Rileva, al contrario, la natura interamente *recurring* delle commissioni a favore dell'intermediario, compresa la parte indicata in contratto come "non ripetibile", a causa della sua opacità, in quanto remunera, tra gli altri, "gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista".

Nel caso in esame, applicando i sopra visti orientamenti e criteri, considerato quanto già rimborsato, si ottiene complessivamente l'importo, arrotondato all'unità ("Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, 2020, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25), di € 1.852,00, calcolato come da tabella:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,90%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,48%					
Commissioni intermediario				2.467,68 €	Recurring	1.480,61 €	284,85 €	1.195,76 €
Oneri di distribuzione				1.705,20 €	Up front	656,11 €		656,11 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.851,87 €

Parte ricorrente chiede ancora la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, non è in atti alcuna documentazione dalla quale possa desumersi una tale circostanza. Non è possibile pertanto accogliere tale domanda.

Parte ricorrente chiede inoltre in tabella il rimborso della penale di estinzione anticipata. Il Collegio richiama sul punto il comma 2 dell'art. 125-sexies Tub, in base al quale qualora un credito venga anticipatamente rimborsato dal consumatore, "il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno..." Nel caso in esame la norma non appare violata, né, come suo onere, la parte ricorrente esplicita le ragioni plausibili per cui la sua applicazione sia priva di oggettiva giustificazione, requisito imposto dalla norma (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020). Non ricorre, infine, alcuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo stabilite dal comma 3 dell'art. 125-sexies Tub. La sua applicazione deve pertanto ritenersi legittima.

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014); accertato infine che non sussistono i presupposti per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente, ribaditi e precisati recentemente dal Collegio di Coordinamento (cfr. già Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014 e da ultimo decisione n. 4580/2025, la quale ha messo in evidenza che, essendo il ricorso all'assistenza tecnica una facoltà del cliente, quest'ultimo dovrà dimostrare che la presenza del professionista è stata resa necessaria dal "comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia", potendo assumere "rilevo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia"; elementi questi non sussistenti nel caso in specie)

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.852,00 (milleottocentocinquantadue/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE